

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1132)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1973  
(V. Stampato n. 1937)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
(MEDICI)**

**di concerto col Ministro dell'Interno  
(RUMOR)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)**

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(TAVIANI)**

**col Ministro delle Finanze  
(VALSECCHI)**

**col Ministro del Tesoro  
(MALAGODI)**

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(NATALI)**

**col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato  
(FERRI)**

**col Ministro del Commercio con l'Estero  
(MATTEOTTI)**

**e col Ministro delle Partecipazioni Statali  
(FERRARI-AGGRADI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 maggio 1973*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, firmati a Port Louis il 12 maggio 1972:

1) Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969;

2) Accordo che modifica l'Accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 5 del primo Accordo ed all'articolo 2 del secondo Accordo.

**Art. 3.**

Il Governo è autorizzato ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti negli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli Atti stessi.

**Art. 4.**

Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 488 milioni. Allo stanziamento di tale somma si provvederà con apposito articolo da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977.

ALLEGATO

**ACCORDO DI ASSOCIAZIONE RELATIVO ALL'ADESIONE  
DI MAURIZIO ALLA CONVENZIONE DI YAOUNDE' (1969)**

Sua Maestà il Re dei Belgi,  
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,  
Il Presidente della Repubblica francese,  
Il Presidente della Repubblica italiana,  
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,

Parti contraenti del Trattato, firmato a Roma il 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità Economica Europea in appresso denominata la Comunità ed i cui Stati sono in appresso denominati Stati membri

e il Consiglio delle Comunità Europee,  
da una parte, e

Sua Maestà la Regina di Maurizio,  
dall'altra parte,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato, ed in particolare l'articolo 238,

Vista la Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969, in appresso denominata la Convenzione di Associazione, ed in particolare l'articolo 60, paragrafo 3,

Considerando che Maurizio ha chiesto di aderire alla Convenzione di Associazione,

Hanno deciso di concludere un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione,  
e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

*Sua Maestà il Re dei Belgi:*

Sig. DE COEYER, Ambasciatore del Belgio a Nairobi

*Il Presidente della Repubblica federale di Germania:*

Dott. AXEL HERBST, Ambasciatore

*Il Presidente della Repubblica Francese:*

Sig. YVON BOURGES, Segretario di Stato presso il Ministro degli Esteri

*Il Presidente della Repubblica Italiana:*

Sig. MARIO PEDINI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri

*Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo:*

Sig. GASTON THORN, Ministro degli Esteri

*Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:*

Sig. TH. E. WESTERTERP, Segretario di Stato agli Affari Esteri

*Il Consiglio delle Comunità Europee:*

Sig. GASTON THORN, Attuale Presidente del Consiglio

Sig. JEAN-FRANÇOIS DENIAU, Membro della Commissione

*Sua Maestà la Regina di Maurizio:*

Sir SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM, Primo Ministro

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

#### ARTICOLO 1.

1. Col presente Accordo, viene creata un'associazione fra la Comunità e Maurizio; l'Accordo comporta l'adesione di quest'ultimo alla Convenzione di Associazione.

2. Salvo deroga prevista dal presente Accordo, le disposizioni della Convenzione di Associazione, nonché le decisioni ed altre disposizioni d'applicazione prese dalle istituzioni dell'Associazione, sono applicabili a Maurizio.

#### ARTICOLO 2.

1. L'abolizione, da parte di Maurizio, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari della Comunità sarà attuata gradualmente. A tal fine, i prodotti originari della Comunità e importati in Maurizio sono ammessi al beneficio del dazio doganale preferenziale applicabile ai prodotti importati dal Commonwealth secondo le seguenti modalità:

lo scarto tra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale, applicabile alla data di entrata in vigore del presente Accordo ai prodotti originari della Comunità, e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, applicabile alla stessa data ai prodotti originari del Commonwealth, sarà soppresso il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, se detto scarto è inferiore o pari al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;

se superiore al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate, tale scarto sarà soppresso secondo il seguente calendario:

— il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore dell'Accordo, per una frazione dello scarto fra le due tariffe corrispondente almeno al 10 per cento del valore in dogana delle merci importate;

— entro e non oltre il 31 dicembre 1974 per la frazione dello scarto fra le due tariffe che sussisterà dopo la riduzione di cui al primo trattino.

2. Le modifiche della tariffa doganale di Maurizio sono applicabili a tutte le voci e alle sottovoci di detta tariffa per le quali vi sia uno scarto fra l'aliquota del dazio doganale della tariffa generale e l'aliquota del dazio doganale preferenziale, qualunque sia la base ed il modo di riscossione dei dazi.

Le modifiche relative alle voci e alle sottovoci della tariffa in questione cui si applica, nella tariffa generale e in quella preferenziale, un dazio specifico o un dazio *ad valorem* con un minimo di percezione specifica, saranno tuttavia effettuate entro e non oltre il 31 dicembre 1974.

#### ARTICOLO 3.

I termini di tempo previsti dalla Convenzione di Associazione, e decorrenti dall'entrata in vigore di quest'ultima, vengono applicati a Maurizio a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.

#### ARTICOLO 4.

Per quanto riguarda la Comunità, il presente Accordo sarà validamente concluso con decisione del Consiglio delle Comunità Europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione dell'Accordo sono depositati presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee, che ne informerà gli Stati firmatari.

#### ARTICOLO 5.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di Maurizio, nonché dell'atto di notifica della conclusione dell'Accordo da parte della Comunità.

#### ARTICOLO 6.

I Protocolli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

#### ARTICOLO 7.

Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e olandese, i cinque testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue  
*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,*  
*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

DE COEYER

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

AXEL HERBST

*Pour le Président de la République française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica italiana:*

MARIO PEDINI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GASTON THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

TH. E. WESTERTERP

*Per il Consiglio delle Comunità Europee:*

GASTON THORN

JEAN-FRANÇOIS DENIAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*For Her Majesty the Queen of Mauritius*

SEEWOOSAGUR RAMGOOLAM

## PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2,  
PARAGRAFO 2 DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.

Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione:

La Comunità riconosce l'importanza che la produzione e le esportazioni di zucchero rivestono per l'economia di Maurizio e per il suo futuro sviluppo.

A tale riguardo, le Parti contraenti sono consapevoli dei termini del Protocollo n. 22 concernenti le relazioni fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati, nonché i paesi indipendenti in via di sviluppo del Commonwealth situati in Africa, nell'Oceano Indiano, nell'Oceano Pacifico e nelle Antille, Protocollo allegato all'Atto relativo alle condizioni di adesione e di adattamento dei Trattati, Atto allegato al Trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità Economica Europea e alla Comunità Europea dell'Energia Atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972. Ne consegue in particolare che la Comunità avrà a cuore la salvaguardia degli interessi del complesso dei paesi indicati in detto Protocollo, la cui economia dipende in notevole misura dall'esportazione di prodotti di base, in particolare di zucchero.

Le Parti contraenti hanno inoltre preso atto delle disposizioni del Protocollo n. 17 concernente le importazioni di zucchero nel Regno Unito, provenienti dai paesi e territori esportatori indicati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero allegato parimenti all'Atto summenzionato, e secondo il quale il Regno Unito è autorizzato a importare da Maurizio, a condizioni speciali e fino al 28 febbraio 1975, il quantitativo di zucchero corrispondente al contingente a prezzo convenuto, fissato nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero.

Tenuto conto di tali disposizioni, resta inteso che la Comunità si asterrà dallo stabilire un regime d'importazione speciale, ai sensi del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione di Associazione, per lo zucchero originario di Maurizio durante il periodo di validità di tale Convenzione.

## PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO AL REGIME TRANSITORIO PER IL RILASCIO  
DEI CERTIFICATI D'ORIGINE.

Le alte Parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo di Associazione:

Le merci conformi alle disposizioni delle decisioni del Consiglio di Associazione relative alla nozione di prodotti originari e che, alla data d'entrata in vigore dell'Accordo, sono in viaggio o si trovano sotto regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca (compresi i porti franchi e i depositi franchi) in uno Stato membro o in Maurizio, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'Accordo, con riserva di presentazione alle autorità doganali del paese d'importazione, entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data:

- a) di un certificato A. Y 1 rilasciato posteriormente dalle autorità doganali del paese di esportazione, o
  - b) di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità competenti di detto paese,
- nonché, in ambedue i casi, dei documenti attestanti il trasporto diretto.



**ATTO FINALE****I Plenipotenziari:**

di Sua Maestà il Re dei Belgi,  
del Presidente della Repubblica federale di Germania,  
del Presidente della Repubblica francese,  
del Presidente della Repubblica italiana,  
di Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo,  
di Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,  
e del Consiglio delle Comunità Europee,  
da una parte, e  
di Sua Maestà la Regina di Maurizio,  
dall'altra parte,

riuniti a Port Louis (Maurizio) il 12 maggio millenovecentosettantadue per la firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, hanno adottato i testi seguenti:

— l'Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

— nonché i protocolli seguenti:

Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 della Convenzione di Associazione,

Protocollo n. 2 relativo al regime transitorio per il rilascio dei certificati di origine.

I plenipotenziari hanno approvato le dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati I-IX dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:

1. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'articolo 10 della Convenzione di Associazione (Allegato I).

2. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa ai prodotti petroliferi (Allegato II).

3. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa al regime fiscale e doganale degli appalti finanziati dalla Comunità (Allegato III).

4. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati che conferma le risoluzioni del Consiglio di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica (Allegato IV).

5. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato V).

6. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa alla non discriminazione tra Stati membri in materia di investimenti (Allegato VI).

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relative all'articolo 1 del protocollo n. 9 sui privilegi e sulle immunità (Allegato VII).

8. Dichiarazione delle Parti contraenti relativa a una procedura di buoni uffici (Allegato VIII).

9. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri e dei rappresentanti dei governi degli Stati associati relativa allo Statuto della Corte arbitrale dell'Associazione (Allegato IX).

Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto delle dichiarazioni sotto elencate e riportate negli allegati X-XIV dell'Atto Finale della Convenzione di Associazione, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969:

1. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato X).

2. Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di banane (Allegato XI).

3. Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 25 della Convenzione di Associazione e all'articolo 9 del Protocollo n. 6 relativo alla gestione degli aiuti della Comunità (Allegato XIII).

4. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi (Allegato XIII).

5. Dichiarazione del rappresentante del governo della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XIV).

I plenipotenziari hanno inoltre adottato il testo della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale:

Dichiarazione delle Parti contraenti relativa all'applicazione delle decisioni del Consiglio di Associazione sulle regole d'origine della Convenzione di Associazione (Allegato I).

Il plenipotenziario di Maurizio ha inoltre preso atto della seguente dichiarazione allegata al presente Atto Finale:

Dichiarazione della Comunità e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relativa all'applicazione del titolo II della Convenzione di Associazione (Allegato II).

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

DE COEYER

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

AXEL HERBST

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Pour le Président de la République française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica italiana:*

MARIO PEDINI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GASTON THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

TH. E. WESTERTERP

*Per il Consiglio delle Comunità Europee:*

GASTON THORN

JEAN-FRANÇOIS DENIAU

Con riserva che la Comunità Economica Europea sarà definitivamente vincolata soltanto dopo notifica alle altre Parti contraenti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea.

*For Her Majesty the Queen of Mauritius:*

SEEWOSAGUR RAMGOOLAM

## ALLEGATO I.

## DICHIARAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE SULLE REGOLE D'ORIGINE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

1. Le Parti contraenti sono consapevoli dell'importanza che riveste, per lo sviluppo economico di Maurizio, l'esportazione verso la Comunità di prodotti industriali. A tal proposito Maurizio, nel rammentare il proprio accordo sulle decisioni prese dal Consiglio di Associazione in materia di definizione della nozione di prodotti originari, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà cui andrà incontro per conformarsi a tali decisioni quanto all'esportazione di alcuni di detti prodotti sin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Le Parti contraenti convengono di esaminare, dopo la firma dell'Accordo, la possibilità di prevedere un periodo di adattamento, che in ogni caso non potrà andare oltre il 31 dicembre 1974, per risolvere tali difficoltà. Esse convengono di sottoporre i risultati dei loro lavori al Consiglio di Associazione sin dall'entrata in vigore dell'Accordo.

3. Inoltre, le Parti contraenti hanno convenuto di cercare misure che permettano ai settori industriali interessati di adeguarsi, ai fini di un migliore accesso dei loro prodotti al mercato della Comunità, alle condizioni della definizione dell'origine. Per facilitare tale adeguamento, il governo di Maurizio potrà avvalersi delle disposizioni della Convenzione di Associazione relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, in particolare in materia d'industrializzazione e di promozione commerciale.

## ALLEGATO II.

## DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL TITOLO II DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE

Affinché Maurizio possa avvalersi, sin dall'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione, delle disposizioni del titolo II della Convenzione di Associazione, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica, allo stesso modo degli Stati africani e malgascio associati firmatari di detta Convenzione, la Comunità e i rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno convenuto quanto segue:

1. L'importo del Fondo europeo di sviluppo sarà aumentato mediante incremento dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969. Le somme di cui al paragrafo 3, lettera *a*) del medesimo articolo, saranno aggiustate proporzionalmente all'aumento della dotazione del Fondo. L'importo del Fondo europeo di sviluppo così aumentato costituirà un limite massimo per gli interventi finanziati dalla Comunità nel complesso degli Stati africani e malgascio associati, compreso Maurizio.

2. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 18, lettera *b*) della Convenzione di Associazione, alla Banca Europea per gli Investimenti è stato chiesto di estendere a Maurizio il beneficio dei prestiti che essa concede su risorse proprie agli Stati africani e malgascio associati, firmatari della suddetta Convenzione di Associazione.

**ACCORDO CHE MODIFICA L'ACCORDO INTERNO RELATIVO AL  
FINANZIAMENTO E ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI DELLA COMUNITÀ  
FIRMATO A YAOUNDE' IL 29 LUGLIO 1969**

I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in appresso denominato il Trattato,

Considerando che gli Stati membri della Comunità Economica Europea e la Comunità hanno proceduto oggi alla firma di un Accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio alla Convenzione di Associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata il 29 luglio 1969 a Yaoundé, in appresso denominato l'Accordo di associazione;

Considerando che gli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 5 milioni di unità di conto le somme messe a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1969);

Considerando che conviene dunque modificare l'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969,

Previa consultazione della Commissione delle Comunità Europee,  
Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

ARTICOLO 1.

L'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità è modificato come segue:

« 2. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, incaricata di gestire il Fondo alle condizioni previste all'articolo 8, un importo di 905 milioni di unità di conto secondo la seguente ripartizione:

Belgio . . . . .	80.444.444,5 UC
Repubblica federale di Germania . . . . .	300.158.333,5 UC
Francia . . . . .	300.158.333,5 UC
Italia . . . . .	141.381.111 UC
Lussemburgo . . . . .	2.413.333 UC
Paesi Bassi . . . . .	80.444.444,5 UC

3. L'importo di cui al paragrafo 2 è così suddiviso:

a) 833 milioni di unità di conto per gli Stati associati, di cui  
752,5 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e,  
80,5 milioni sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio;

b) 72 milioni di unità di conto per i paesi e territori e i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui

62 milioni sotto forma di aiuti rimborsabili e,  
10 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali e di contributi alla formazione di capitali a rischio ».

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ARTICOLO 2.

Il presente Accordo è approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la relativa entrata in vigore.

Il presente Accordo entra in vigore, purché vengano osservate le disposizioni del primo comma, contemporaneamente all'Accordo di associazione.

## ARTICOLO 3.

Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità Europee che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

FATTO a Port Louis (Maurizio), il dodici maggio millenovecentosettantadue.

*Pour Sa Majesté le Roi des Belges,*

*Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen:*

DE COEYER

*Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland:*

AXEL HERBST

*Pour le Président de la République française:*

YVON BOURGES

*Per il Presidente della Repubblica italiana:*

MARIO PEDINI

*Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:*

GASTON THORN

*Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden:*

TH. E. WESTERTERP